



Il presente contributo tratta le tematiche relative al *Discussion Paper Ricavi* (in seguito "DP") emesso dall'OIC – Organismo Italiano di Contabilità in data 12 febbraio 2019. L'esposizione segue l'ordine indicato nel par. 6 del DP - *Domande*.

\*\*\*

1. **Domanda 1** - *Vi preghiamo di riferirci qual è il vostro ruolo e la vostra esperienza. Nello specifico si prega di indicare se: Redattore di bilancio (specificare tipologia di bilancio ordinario/forma abbreviata), Accademico, Revisore Contabile, Ente Regolatore, Investitore, Altro (specificare).*

Il presente contributo è stato redatto dai professionisti sotto riportati, consiglieri in carica dell'ODCEC Rovigo:

- a. D.ssa Laura Liviero
  - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
  - Dal 2008 libera professione di Dottore Commercialista con esperienza in: Costituzione società commerciali, enti non commerciali, ditte individuali; redazione ed analisi bilancio di società di capitali, società di persone, ditte individuali; organizzazione e supervisione di sistemi di contabilità generale. Consulenza in materia di diritto tributario e commerciale.
  - Dal 2017 docente esterna presso ENAIP VENETO sede di Rovigo – area adulti insegnamento materie economiche nei corsi proposti dall'Ente.
- b. Dr. Stefano Stecca
  - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
  - Dal 2007 al 2018 revisore legale presso la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A.. Manager per la revisione legale, revisione volontaria, transaction services, verso aziende mediamente strutturate di settori prevalentemente industriali e dei servizi. Bilanci ordinari, abbreviati, consolidati, ITAGAAP e IFRS.
  - Attualmente CFO di operatore idrico veneto (S.p.A. ad intero capitale pubblico con strumenti finanziari quotati destinati a finanziatori istituzionali).

2. **Domanda 2** - *Ritenete corretta la ricostruzione dei problemi applicativi descritti al capitolo 3?*

Analizzando le problematiche applicative descritte al capitolo 3 del DP, si ritiene adeguata la ricostruzione delle problematiche applicative emerse durante la redazione dei bilanci.

Nello specifico, concordiamo sulla necessità di trovare un'unità elementare di contabilizzazione in presenza di un contratto che preveda una multi-prestazione: ad esempio, sia la vendita di beni sia prestazione di servizi (*rif.* capitolo 3.1.10 - DP).



---

La soluzione ricercata dovrebbe rispettare quanto indicato dall'OIC 11 (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), quanto indicato dall'OIC 15 circa la rilevazione dei crediti originati dai ricavi per operazioni di vendita di beni e con quanto indicato dall'OIC 31 in merito alla relativa iscrizione di un fondo per oneri. Lo stesso OIC 11 esplica che *“da un unico contratto possono scaturire più diritti ed obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata”*. Riteniamo pertanto corretto confrontare con l'evoluzione manifestata dall'IFRS 15 *“Ricavi provenienti da contratti con i clienti”*.

Le problematiche applicative portano a ritenere corretto un intervento dello standard setter contabile, esistendo discrasie tra i postulati di bilancio indicati dall'OIC 11 e le disposizioni indicate nell'OIC 15 (crediti) e OIC 23 (lavori su ordinazione). Tali discrasie hanno comportato l'adozione di comportamenti differenti da parte dei redattori del bilancio portando quindi ad avere transazioni omogenee con rappresentazioni contabili difformi).

3. **Domanda 3** - *Anche considerando le possibili semplificazioni descritte al capitolo 5 del documento, quale dei 2 approcci si ritiene opportuno sviluppare per le grandi imprese e perché?*

Secondo il nostro parere, alle medie/grandi imprese l'approccio “B” – approccio del controllo, previsto dal DP, avrebbe una applicazione più adatta: si guarderebbe il contratto come un'unica obbligazione a prescindere dalla tipologia di ricavo. Approccio in linea con l'IFRS 15 dove al punto 31 indica:

**Adempimento delle obbligazioni di fare**

L'entità deve rilevare i ricavi quando (o man mano che) adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio (ossia l'attività) promesso”. L'attività è trasferita quando (o man mano) il cliente ne acquisisce il controllo”

4. **Domanda 4** - *Quale livello dimensionale andrebbe previsto per le semplificazioni descritte al capitolo 5?*

Considerando l'incremento dei costi amministrativi necessari, e che il cambiamento di principi potrebbe determinare maggiori oneri che benefici, il possibile limite dimensionale da valutare per le semplificazioni indicate nel cap.5, potrebbe essere ricondotto ai limiti connessi all'esonero al bilancio consolidato (ex art. 27 d.lgs. 127/91).

Riteniamo positiva la proposta di mantenimento, per le imprese di minori dimensioni, dell'approccio A, in riguardo alle imprese che per limiti dimensionali possono prevedere la predisposizione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.).

5. **Domanda 5** - *Quali altri elementi andrebbero considerati nello sviluppo del principio contabile?*

In merito non abbiamo altre indicazioni utili oltre a quanto già sviluppato nei punti precedenti.



---

6. **Domanda 6** - *Il Discussion Paper affronta il tema dei ricavi in via generale. Nella survey del 2017 erano stati indicati i seguenti temi aggiuntivi:*
- *la distinzione tra l'impresa che agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante;*
  - *la rilevazione dei ricavi nei settori a tariffa regolamentata.*
- Si prega di fornire eventuali indicazioni anche su questi temi se si ritiene rilevante che vengano affrontati nel progetto.*

In merito alla domanda 6, viste le significative evoluzioni normative degli ultimi anni in tema tariffario, si sono notati differenti approcci di contabilizzazione dei ricavi, specialmente tra le entità gestori del servizio idrico integrato che redigono i propri bilanci secondo gli ITAGAAP, evidenziando quindi la necessità di indicazioni da parte dello standard-setter.

La tematica sui ricavi ha generato particolari problematiche, principalmente riferibili alla contabilizzazione dei conguagli tariffari (che hanno una manifestazione finanziaria differita di due anni) e alla componente denominata "Fondo Nuovi Investimenti". Su quest'ultimo abbiamo visto l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che a seguito di interpello si è espressa favorevolmente nel poter considerare la componente "Fondo Nuovi Investimenti" come contributo in conto impianto.

7. **Domanda 7** - *Avete altre osservazioni?*

Non abbiamo altre osservazioni significative.

\*\*\*

Rovigo, 31 maggio 2019

**Contributo a cura della dott.ssa Laura Liviero e del dott. Stefano Stecca, Consiglieri ODCEC Rovigo**